



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Giuseppe Ferro” - Alcamo (TP)

LICEO SCIENTIFICO - LICEO CLASSICO



Prot. n° 0002872/c7

del 13/04/2017.

Registro contratti n°13/2017

**Oggetto: contratto per la vendita di pacchetto di viaggio d'istruzione: LOTTO 2:
VIAGGIO D'ISTRUZIONE A Siracusa - CIG: Z5D1D1304A.**

TRA

L'Istituto di Istruzione superiore “G. Ferro” di Alcamo rappresentato legalmente dal prof. Giuseppe Allegro dirigente scolastico pro - tempore, nato ad Alcamo provincia di TP il 26/01/1961 e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto “G. Ferro” Via J.F. Kennedy Alcamo, codice fiscale LLGGPP61A26A176G di seguito denominato ISTITUTO;

E

L'Agenzia Ausonia Viaggi s.r.l. rappresentata dalla Signora Di Stefano Silvana nata a Lentini (SR) il 19/12/1958, legale rappresentante, per la sua carica domiciliata in Palermo via B. Ricasoli n° 55 P.IVA. 03813430828 di seguito denominata AGENZIA;

Premesso che

- Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 111, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932 n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 02 marzo 1963 n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
L'Agenzia di Viaggio si impegna a rispettare le indicazioni della CC. MM. n.291 del 14/10/1992 e n. 623 del 02/10/1996, fornendo su richiesta dell'Istituzione scolastica tutte le certificazioni richieste nelle citate circolari, in particolare quelle di cui all'art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/91, anche mediante autocertificazione del rappresentante legale dell'agenzia di Viaggi.

Il presente contratto si riferisce ai seguenti viaggi di istruzione:

Località	Periodo	Totale giorni/notti	Partecipanti
Siracusa (LS)	11 > 13 maggio 2017	3/2	89
Siracusa (LC)	16 > 18 maggio 2017	3/2	77

per i quali è stata esperita regolare procedura di individuazione della Agenzia organizzatrice del viaggio,

- Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza;
si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente contratto.

Art. 2

Il presente contratto è composto dall'allegato costituito dall'**offerta/preventivo** e successive integrazioni, comprensivo del **capitolato d'oneri** e del **disciplinare di gara** accettato dall'**Agenzia Ausonia Viaggi**, e contenente: il programma del viaggio (destinazione, durata, data di inizio e di fine, escursioni intermedie, presenza della guida, sistemazione in hotel, categoria dello stesso, pasti fruiti, idoneità all'accoglienza di persone disabili), il prezzo del pacchetto turistico comprese le tasse nei porti e aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore e dalle seguenti condizioni.

I viaggi avranno luogo come sotto elencato

Località	Periodo	Totale giorni/notti	Partecipanti
Siracusa (LS)	11 - 13 maggio 2017	3/2	89
Siracusa (LC)	16 - 18 maggio 2017	3/2	77

Destinazione	Quota individuale	Partecipanti	Totale complessivo €
Siracusa (LS)	199,00	89	17.711,00
Siracusa (LC)	199,00	77	15.323,00
		166	33.034,00

e comprendono tutto quanto contenuto nell'**offerta tecnica** presentata dall'agenzia che costituisce parte integrante del presente contratto.

Art. 3

L'Agenzia ha stipulato ai sensi dell'art. 20 D.L.vo 17 marzo 1995 n. 113 polizza assicurativa per responsabilità civile con: **la compagnia Generali Italia S.p.A. n° polizza 341316291.**

Art. 4

L'ISTITUTO ha il diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:

- Aumenti del prezzo del pacchetto indicato all'art. 2;
- Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'AGENZIA e non accettate dall'ISTITUTO.
- Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'AGENZIA annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa dell'ISTITUTO stesso, quest'ultima ha i seguenti, alternativi, diritti:
 - usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità

- inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento.

L'ISTITUTO deve comunicare per iscritto all'AGENZIA la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa.

Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, l'ISTITUTO ha diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.

A garanzia degli impegni contrattuali, **l'aggiudicatario presta la cauzione pari al 10%** dell'importo contrattuale all'atto della sottoscrizione del contratto a mezzo polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 113 del D. Ls 163/2006.

Art. 5

Dopo la partenza, qualora una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'AGENZIA predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'ISTITUTO, oppure rimborsa quest'ultima nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provocato all'ISTITUTO.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o l'ISTITUTO non l'accetta per un giustificato motivo, l'AGENZIA mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e le restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art. 6

La responsabilità dell'AGENZIA nei confronti dell'ISTITUTO per eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte a mente del presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate nella premessa. In nessun caso la responsabilità dell'AGENZIA, a qualunque titolo insorgente, nei confronti dell'ISTITUTO potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato.

È esclusa in ogni caso la responsabilità dell'AGENZIA qualora l'inadempimento lamentato dall'ISTITUTO dipenda da cause imputabili alla stessa, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore.

L'AGENZIA, inoltre non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dall'ISTITUTO nel corso dell'esecuzione del viaggio.

Art. 7

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dall'ISTITUTO senza ritardo affinché l'AGENZIA, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.

L'ISTITUTO può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'AGENZIA, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art. 8

Al momento in cui l'AGENZIA confermerà i servizi prenotati e su presentazione della relativa fattura, sarà versato un acconto delle quote pari al 25% più il costo effettivo dei biglietti.

Il saldo avverrà, su presentazione della relativa fattura, entro i termini di legge.

Tutti i pagamenti sono condizionati alla ricezione del DURC con esito favorevole.

Art.9

Ai sensi della CM 291 /1992 nel sottoscrivere il presente Contratto, l'Agenzia si impegna a garantire tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli.

A tal uopo fornisce all' Istituto entro tre giorni prima della partenza a mezzo e-mail:

1. fotocopia della carta di circolazione dell'automezzo da cui poter desumere il proprietario, l'effettuazione della revisione annuale, la categoria del veicolo (da noleggio con conducente, oppure di linea);
2. fotocopia della licenza comunale da cui risulti il numero di targa per i veicoli da noleggio;
3. fotocopia della patente "D" e del certificato di abilitazione professionale "KD" del o dei conducenti;
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il personale impiegato è dipendente della ditta e che ha rispettato le norme in vigore per quanto concerne i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza;
5. attestazione o fotocopie dei certificati di assicurazione, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate.
6. dichiarazione che il mezzo presenta una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L'efficienza del veicolo deve essere comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici M.C.T.C.

Art. 10

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro Erariale ai sensi dell'articolo 25 del codice di Procedura Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

L'agenzia di Viaggio

**Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Allegro**